

Regolamento del Fondo gioco patologico¹⁾

(del 16 aprile 2008)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la Legge cantonale sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931;
- la Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione del 7 gennaio 2005 (in seguito Convenzione),

decreta:

**Campo
d'applicazione,
scopo e finan-
ziamento**

Art. 1 ¹⁾ Il presente regolamento disciplina la destinazione degli importi assegnati al Cantone ai sensi dell'art. 18 della Convenzione.

²⁾ Il Fondo gioco patologico (in seguito Fondo) è destinato al finanziamento e al sostegno di attività, progetti o iniziative nell'ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco.²⁾

³⁾ Il Fondo è finanziato dalla somma riversata al Cantone della tassa prelevata ai sensi della Convenzione.

Commissione

Art. 2 ¹⁾ Il Consiglio di Stato nomina una commissione con il compito di:

- a) definire i criteri di riconoscimento di attività, progetti o iniziative nel campo della prevenzione e della lotta contro la dipendenza da gioco;
- b) preavvisare all'attenzione dell'autorità competente le richieste di sussidio;
- c) stimolare la presentazione di progetti.

²⁾ La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni nello svolgimento dei compiti che le sono affidati.

**Gestione ammi-
nistrativa e
finanziaria**

Art. 3 ¹⁾ Il Fondo è gestito dall'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto.³⁾

²⁾ I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.

Beneficiari

Art. 4 Possono beneficiare dei sussidi del Fondo enti, associazioni o persone, di regola aventi sede o domicilio in Ticino.

Requisiti

Art. 5 ¹⁾ I sussidi possono essere erogati unicamente per attività, progetti o iniziative nell'ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento alla prevenzione e al riconoscimento precoce dei problemi di gioco eccessivo, o di problemi con esso direttamente collegati.

Publicato nel BU **2008**, 216.

¹⁾ Titolo modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 533; precedente modifica: BU **2010**, 401.

²⁾ Cpv. modificato dal R 21.9.2010; in vigore dal 24.9.2010 - BU **2010**, 401.

³⁾ Cpv. modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 533.

²Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere rivolte alle persone residenti in Ticino.

³In particolare tali interventi possono riguardare manifestazioni o gruppi bersaglio che si possono considerare a rischio secondo criteri generalmente accettati nel campo.

⁴L'attività, il progetto o l'iniziativa devono poter essere valutati sul piano qualitativo e quantitativo.

⁵Sussidi speciali possono essere concessi se particolari interessi di pubblica utilità lo giustificano.

Ammontare del sussidio **Art. 6** Il sussidio è definito tenendo conto dei costi previsti, del piano di finanziamento e dell'impatto delle misure proposte.

Richieste di sussidio **Art. 7** ¹Le richieste di sussidio devono essere presentate tramite il formulario ufficiale all'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto.¹⁾

²La richiesta deve essere inoltrata entro il 31 marzo, rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell'anno di competenza.

³La richiesta deve essere corredata del preventivo di spesa, del piano di finanziamento e di una descrizione del progetto.

⁴L'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto può richiedere ulteriore documentazione.¹⁾

⁵Il sussidio massimo è fissato in base al preventivo. Il sussidio definitivo è stabilito sulla scorta di un rapporto e del consuntivo finanziario e non potrà superare la somma determinata in base al preventivo.

⁶A giudizio dell'Autorità competente possono essere versati acconti.

Disposizioni finali **Art. 8** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.²⁾

¹⁾ Cpv. modificato dal R 7.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU **2012**, 533.

²⁾ Entrata in vigore: 18 aprile 2008 - BU **2008**, 216.